

U.L.S.S. n. 4  
ALTO VICENTINO  
"ASIA VI"

24 MAG. 2012

N. 18598  
Tit. F. Cl. 5

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DIP FSA  
SIAM

Data 24 MAG. 2012 Protocollo N° 239818

Class: E.900.02.16 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: O.M. 3 aprile 2002. Requisiti per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche. Chiarimenti.

**TELEFAX**

Ai Signori Responsabili dei SIAN e  
dei Servizi veterinari  
delle Az. ULSS del Veneto

Giungono a questa struttura richieste di ulteriore chiarimento in relazione alla vigenza dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 sui requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche. In riferimento alla nota regionale del 28 aprile 2011 prot. n. 203418, si ribadisce che i Regolamenti comunitari del pacchetto igiene, che sono temporalmente successivi all'Ordinanza in parola e superiori nella gerarchia delle fonti, portano in capo all'operatore del settore alimentare la responsabilità per la sicurezza degli alimenti, prescrivendo nel contempo i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di raggiungere gli obiettivi dei regolamenti stessi.

In tale contesto, l'autorità competente locale esegue i controlli ufficiali per verificare la conformità alle normative garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui ai regolamenti stessi, esaminando, tra l'altro, tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori ed i relativi risultati.

Poiché i casi specifici sono numerosi, si fa presente che è compito dei servizi territoriali verificare caso per caso le differenti tipologie di vendita sulle aree pubbliche e valutare la conformità delle strutture, delle attrezzature, dello strumentario e delle procedure attuate dall'operatore rispetto al regolamento CE n. 852/2004 e, ove pertinente, al regolamento CE n. 853/2004 (art.1, punto 5, lettera b, comma "i"), al fine di prevenire, eliminare o ridurre i rischi a livelli accettabili.

Gli operatori devono comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi dei regolamenti per i prodotti commercializzati, pertanto, laddove la vendita del prodotto avvenga in una struttura che non garantisce la protezione dalla contaminazione di un alimento sfuso, oppure la manipolazione e lavorazione dell'alimento non possano avvenire in condizioni igieniche adeguate, l'osa dovrà comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare, mediante idonea tipologia e modalità di vendita, per esempio ponendo in vendita solo alimenti confezionati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Cester

FA/ala

Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare  
P.O. Igiene Alimenti di Origine Animale  
E-mail: alimenti@regione.veneto.it

Dirigente:  
Titolare: Dott.ssa Fioranza Anfuso  
Sito Web: www.regione.veneto.it

Telefono: 041.2791306  
Telefono: 041.2791625  
Telefax 041 2791330/1374

**UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA**

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374